

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/A

Il Presidente Federale

- Visto il provvedimento pubblicato sul comunicato ufficiale n. 204/A del 13 aprile 2005, con il quale sono state approvate modifiche agli artt. 62 e 64 delle N.O.I.F. e all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Ritenuto che il Ministero dell'Interno con lettera prot. 555/OP/1095/2005/CNIMS/CALCIO del 14 Aprile 2005 ha, tra l'altro, stabilito: *“i signori questori, inoltre, dovranno impartire direttive al dirigente preposto al servizio di ordine pubblico, di assumere ogni consentita iniziativa, non escluso l'ordine di sospensione ovvero di non avvio della partita, laddove il verificarsi di incidenti gravi prima del suo inizio sia pure all'esterno o lontano dall'impianto sportivo possa far ritenere verosimile il reiterarsi degli stessi all'interno dello stadio con conseguente esposizione a rischio degli altri spettatori, degli atleti, degli addetti allo svolgimento della gara e degli appartenenti alle forze di polizia.”*
- Ravvisata la urgente necessità di coordinare il contenuto di tali direttive con la normativa federale vigente, attraverso la emanazione di specifiche disposizioni atte a regolamentare la situazione contingente, ferma la revisione organica delle norme federali a partire dalla stagione sportiva 2005/2006;
- Sentiti i Vice Presidenti Federali;
- Visto l'art. 21 comma 3 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

nel caso in cui il responsabile del servizio preposto all'ordine pubblico abbia ordinato la sospensione ovvero il non inizio della gara per i motivi indicati in premessa, tale disposizione verrà comunicata all'arbitro designato per la gara e anche al rappresentante dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C. o in caso di assenza di quest'ultimo al Commissario di Campo designato dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni.

L'atto di comunicazione ai predetti del provvedimento di sospensione o non inizio della gara verrà trasmesso, unitamente ad ogni altra documentazione e informazione relativa ai fatti che hanno determinato l'ordine della pubblica autorità, agli organi di giustizia sportiva che adotteranno, nel caso di specie, i provvedimenti di loro competenza in applicazione esclusiva di quanto disposto dall'art. 12 C.G.S..

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro